GI Approfondimenti della



APPROFONDIMENTO DEL 19/01/2021

Legge di Bilancio: l'agevolazione ad assumere donne

PREMESSA

L'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. legge di Bilancio 2021) ha previsto, in via sperimentale, l'esonero contributivo totale per l'assunzione di donne. Invero, non si tratta di una nuova agevolazione in quanto richiama espressamente quella già prevista dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 - cd. legge Fornero - che, sin dal 2013, prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore che assuma lavoratrici in determinate condizioni soggettive.

La legge n. 178/2020 ha, infatti, stabilito che l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel periodo 2021-2022, si applichi nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Salvo le specifiche disposizioni previste dalla stessa legge di Bilancio, la disciplina applicabile è pertanto quella prevista dalla legge n. 92/2012.

È utile dunque analizzare le regole previste dalla legge Fornero alla luce delle novità previste dalla legge di Bilancio 2021.

1. L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FORNERO

La disciplina generale dell'incentivo all'assunzione di donne è contenuta nell'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 e prevede la riduzione al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, sin dal 1° gennaio 2013, nelle ipotesi di seguito sintetizzate.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	FONTE	MISURA	DURATA
Contratto a tempo determinato	art. 1, comma 8, legge n. 92/2012		12 mesi
Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato	art. 1, comma 9, legge n. 92/2012	50% dei contributi a carico del datore di lavoro	fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione
Contratto di lavoro a tempo indeterminato	art. 1, comma 10, legge n. 92/2012		18 mesi dalla data di assunzione

È espressamente previsto che l'agevolazione si applichi ai contratti di lavoro a scopo di somministrazione. Rientrano nel campo di applicazione anche i contratti stipulati a tempo parziale nonché i rapporti di lavoro subordinato con i soci lavoratori di cooperativa ai sensi della legge n. 142/2001.

Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che considera esclusi dall'incentivo alcuni rapporti di lavoro speciali, quali quelli di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente (cfr. circolare Inps 24 luglio 2013, n. 111).

2. LA DECONTRIBUZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

La legge n. 178/2020 prevede che l'esonero totale si applichi esclusivamente alle assunzioni di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, potrà essere attribuito ai contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso dell'anzidetto periodo agevolato.

Come si può notare, non viene richiamato il comma 8 del citato articolo 4. Si ritiene, quindi, che l'esonero totale non potrà essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo determinato. In tal caso, comunque, i datori di lavoro potranno fruire dell'ordinaria riduzione contributiva, pari al 50% dei contributi a loro carico. Le disposizioni della legge n. 92/2012, infatti, rimangono valide a prescindere dall'introduzione sperimentale della decontribuzione totale prevista dalla legge n. 178/2020. Si ritiene, invece, applicabile l'esonero totale alle trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima del 1° gennaio 2021 e trasformati successivamente. In passato, l'Inps ha chiarito che l'incentivo spettava anche alle trasformazioni a tempo indeterminato avvenute dal 2013 relative a contratti a tempo

determinato non agevolati in quanto stipulati fino al 31 dicembre 2012 (cfr. citata circolare n. 111/2013).

Dal momento della trasformazione, che deve avvenire prima dei dodici mesi dall'assunzione agevolata, il datore di lavoro potrà passare così dalla riduzione contributiva del 50% all'esonero totale. Complessivamente, comunque, la durata dell'incentivo non potrà superare diciotto mesi.

3. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE LAVORATRICI

Le destinatarie dell'agevolazione, individuate dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012, sono le seguenti:

- donne con almeno cinquant'anni di età che siano disoccupate da oltre dodici mesi ovunque residenti. Accanto al requisito anagrafico, è necessario, dunque, il requisito di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015;
- donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti)¹. Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017, un soggetto è privo d'impiego regolarmente retribuito se negli ultimi sei mesi:
 - non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
 - ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione che corrisponde a imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 TUIR;
- donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere. Per il 2021, l'individuazione è contenuta nel D.M. 16 ottobre 2020. È necessario che la lavoratrice risulti priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (v. *supra*);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi (v. *supra*).

¹ "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": valida per il periodo 2014-2020, contenente l'elenco delle aree del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C (2016) 5938 final, del 23 settembre 2016

Tabella riepilogativa

REQUISITO	CONDIZIONI	RIFERIMENTI	
Donne con almeno cinquant'anni di età ovunque residenti	- disoccupate da oltre 12 mesi	 Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013 messaggio Inps n. 12212/2013 	
Donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea	- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi	 D.M. 17 ottobre 2017 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella GUCE C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016 	
Donne di qualsiasi età ovunque residenti	 con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi 	 D.M. 16 ottobre 2020 (per il 2021) D.M. 17 ottobre 2017 	
Donne di qualsiasi età ovunque residenti	- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi	- D.M. 17 ottobre 2017	

4. MISURA DELL'ESONERO

La riduzione contributiva prevista dalla legge n. 178/2020 è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino al limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Da notare che la norma non fa riferimento a riparametrazione e applicazione su base mensile come previsto da diversi altri incentivi che richiamano il massimale annuo (*ex multis*: art. 1, comma 100, legge n. 205/2017). Sembra, pertanto, che si possa considerare il massimale quale *plafond* annuale di esonero contributivo del datore di lavoro, riproporzionato tenendo conto della data di decorrenza dell'agevolazione. Ciò potrebbe consentire di utilizzare l'incentivo *a consumo* dei contributi a carico del datore di lavoro nel corso dell'anno. Peraltro, un'applicazione su base mensile del massimale porrebbe problemi operativi considerato che l'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, come ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. *infra*), si applica anche ai contributi e premi assicurativi dovuti all'Inail (v. circolare Inail n. 28/2014). Invero, ai fini dell'applicabilità a tali contributi e premi, l'articolo 1, comma 17, della legge n. 178/2020 fa riferimento ad un *esonero contributivo*, ma non si ritiene che ciò possa limitarne l'ambito di applicazione.

Anche l'articolo 4, commi da 8 a 10, della legge n. 92/2012 fa riferimento alla *riduzione dei contributi* senza specificazioni ulteriori. Il Ministero del Lavoro, a tal fine, con la circolare n. 34 del 25 luglio 2013 ha chiarito che, sulla base di un conforme parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i benefici in questione siano riferibili non soltanto ai contributi sociali dovuti all'Inps, bensì anche ai premi assicurativi dovuti all'Inail. Peraltro, il legislatore, quando ha voluto escludere i contributi e premi assicurativi dovuti a quest'ultimo Istituto, lo ha espressamente previsto (*ex multis*: art. 1, comma 100, legge n. 205/2017).

5. ULTERIORI CONDIZIONI

Oltre ai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e alle condizioni generali previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, occorre tenere conto sia di quanto previsto dalla legge n. 92/2012 che dalla legge n. 178/2020.

L'articolo 1, comma 18, della legge n. 178/2020 prevede l'esonero contributivo totale, concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima.

Pertanto, l'efficacia dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Una volta ottenuta l'autorizzazione il singolo richiedente dovrà rispettare le condizioni della Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, tra cui:

- non superare il limite massimo di 800.000 euro (per impresa e al lordo di gualsiasi imposta o altro onere) complessivi computando tutti gli aiuti concessi ai sensi della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020;
- tenere conto che l'incentivo non può essere concesso a imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da Covid-19 (v. art. 2, punto 18, Reg. UE n. 651/2014). Si tenga conto, peraltro, che, a seguito delle modifiche alla Comunicazione CE del 19 marzo 2020 (v. Comunicazione 2020/C 218/03 in GUCE del 2 luglio 2020), tale requisito non è richiesto alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

È previsto che l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1, commi 16 e 17, della legge n. 178/2020 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Dipartimento Scientifico

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell'Ordine

A cura di: Giuseppe Buscema